

TITOLO II - Procedure elettorali

Art. 2 Bando

1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:
 - il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
 - Le date, nel numero di tre giornate anche consecutive fissate nell'arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - Requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - Il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio.
3. In caso di elezioni suppletive, vengono indette dal Direttore, con propria ordinanza, almeno quindici giorni prima della data fissata dalla Consulta.

Art. 3 Commissione Elettorale

1. Viene istituita con decreto del Direttore la Commissione Elettorale (d'ora in poi denominata "Commissione"), formata da tre componenti di cui almeno due studenti, scelti tra tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti, e si avvale del supporto del personale amministrativo e docente.
2. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
3. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - Pubblica l'elenco degli elettori;
 - Decide sull'ammissibilità delle candidature;
 - Redige il verbale delle operazioni di voto.
4. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
5. La Commissione, si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto.
6. Nel caso di elezioni suppletive la Commissione può essere formata dai membri della consulta, sempre nei numeri e modi riportato nell'Art. 3 comma 1.

Art. 4 Elettorato

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio istituzionali (Biennio, Triennio, Pre-accademico, Post-laurea, e Vecchio Ordinamento), purché maggiorenni.
2. Hanno diritto all'elettorato Passivo tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai corsi di:
 - Biennio;
 - Triennio;
 - Corsi Post-laurea;
 - Vecchio ordinamento, Purché iscritti all'ultimo triennio dei corsi.
3. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

Art. 5 Candidature

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Conservatorio o spedite con raccomandata a/r (in tal caso farà fede il timbro postale).
2. L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno quindici giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature - e relativi programmi elettorali - saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.

Art. 6 Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero.
2. Il conservatorio deve assicurare pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda.
3. Ogni forma di propaganda deve cessare quarantotto ore prima dell'inizio delle votazioni, pena la revoca della candidatura.

Art. 7 Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.
2. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze se i componenti della Consulta da eleggere sono tre. In ogni altro caso possono essere espresse preferenze in numero massimo pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti della Consulta da eleggere.
3. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Art. 8 Scrutinio e nomina degli eletti

1. Le votazioni saranno valide se vi prenderà parte almeno il 10% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.
2. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.

3. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane anagraficamente.
4. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per tre anni.

Art. 9 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. In caso un componente della Consulta:

- venga meno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento; subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare o dal Direttore;
- Risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per tre volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
- Rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;

Si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, mediante nomina del primo dei non eletti nelle precedenti elezioni, in caso di esaurimento della graduatoria si procederà con elezioni suppletive le quali procedure elettorali spiegate negli art. 2,3,4,5,6,7 e 8 del presente Regolamento.

2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.